



COMUNE DI MIGNANEGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove**
del mese di **marzo** alle ore **18:30**
nella Sala Comunale, convocata nei modi e termini di legge,
con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito,
in seduta di CONVOCAZIONE
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Maria Grazia Grondona	Presidente	Presente
Michele Malfatti	Consigliere	Presente
Gigliola Bruzzo	Consigliere	Presente
Aldo Bertulla	Consigliere	Presente
Giuliano Graziani	Consigliere	Presente
Alessandro Fornoni	Consigliere	Presente
Simone Rossi	Consigliere	Presente
Orietta Calcinai	Consigliere	Presente
Enrica Chiesa	Consigliere	Presente
Elisabetta Brandinelli	Consigliere	Presente
Simone Bruzzese	Consigliere	Presente
Andrea Pedemonte	Consigliere	Assente
Fabrizio Lampis	Consigliere	Presente

Totale

Presenti	12	Assenti	1
----------	----	---------	---

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Ranocchia Cuttini
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maria Grazia Grondona nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n° 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. n° 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:

- dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n° 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n° 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n° 53 alla G.U. n° 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n° 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n° 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 (convertito in legge n° 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. n° 201/2011 (convertito in legge n° 214/2011) e di cui all'art. 1, comma 380, della legge n° 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n° 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n° 228/2012);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n° 66 e art. 13, comma 10, D.L. n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n° 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della legge n° 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n° 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. n° 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n° 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n° 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01.01.2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 9 bis, comma 1, del D.L. 28 marzo n° 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n° 80;

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n° 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n° 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge n° 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n° 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n° 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n° 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n° 267 del 2000”*;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- 1) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- 2) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della legge n° 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs n° 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs n° 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della legge n° 147/2013;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n° 3DF del 18 maggio 2012;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n° 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera C.C. n° 8 del 27.03.2017 con la quale sono state approvate per l'anno 2017 le seguenti aliquote:

	Aliquote	Detrazione €
- Aliquota abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento	0,60%	200,00
- Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0,00%	---
- Aliquota terreni agricoli	0,00%	
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
- Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,00%	
- Aliquota ordinaria (per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	1,00%	

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n° 5/DF del 28 marzo 2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della legge n° 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 3/DF del 18 maggio 2012, la quale evidenzia che il *“comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con*

referimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione” e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n° 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della legge n° 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla G.U. n° 285 del 6 dicembre 2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla G.U. n° 38 del 15 febbraio 2018) che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, è possibile determinare le aliquote e la detrazione a relative all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) da applicare per l’anno 2018 secondo il seguente prospetto:

	Aliquote	Detrazione
		€
- Aliquota abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento	0,60%	200,00
- Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso	0,00%	---
- Aliquota terreni agricoli	0,00%	
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	

- Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,00%	
- Aliquota ordinaria (per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	1,00%	

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n° 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", adottato con propria deliberazione n° 31 del 29.09.2014, come modificato con C.C. n° 5 del 28.04.2016;

PRESO ATTO CHE la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione dei conti, agli atti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bruzzese, Brandinelli e Lampis),

DELIBERA

1°) di approvare, per l'anno 2018 le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come segue:

	Aliquote	Detrazione €
- Aliquota abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento	0,60%	200,00
- Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0,00%	---

- Aliquota terreni agricoli	0,00%	
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
- Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,00%	
- Aliquota ordinaria (per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	1,00%	

2) di stimare in € 1.141.978,00 il gettito IMU derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

3) di introitare l'entrata derivante al cap. 1005 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

5) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bruzzeze, Brandinelli e Lampis), il relatore dichiara il suesposto provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Ranocchia Cuttini Carlo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 23-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Salvarezza Vittorio

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (Maria Grazia Grondona)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, legge n.69/2009).

Mignanego, li 26-03-2018.....

Il Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, legge n.69/2009;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Mignanego

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)

È copia conforme all'originale.

E' estratto conforme all'originale.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)
